

Comune di Oggebbio (Verbano Cusio Ossola)

D.C.C. n. 33 del 25/09/2009: L.R. 14 luglio 2009 n. 20 - esame ed approvazione modifiche al Regolamento Edilizio in merito agli art. 2-3 relativi alla Commissione Edilizia ed all'art. 16 relativo alle distanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1) di modificare il 3° comma dell'art. 16 del Regolamento Comunale per le motivazioni espresse in narrativa come segue:

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

2) di modificare i commi 2 e 3 dell'art. 2 del predetto regolamento per le motivazioni sopra espresse come segue:

2. La nomina della commissione edilizia è facoltativa. La commissione edilizia è così composta: n. 7 (sette) componenti effettivi, non consiglieri comunali, compreso il Presidente e n° 1 (uno) esperto in materia di valori ambientali, eletti dal competente organo comunale di cui n. 2 (due) in rappresentanza della minoranza. Il presidente della Commissione sarà eletto dalla stessa fra i componenti nella prima seduta”.

3. I membri elettivi sono scelti dal competente organo comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, almeno 1(uno) dei membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

3) di modificare il comma 1 dell'art. 3 del predetto regolamento per le motivazioni sopra espresse come segue:

1. Il Regolamento edilizio indica che gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della commissione edilizia sono:

a) tutti gli interventi richiesti con Permesso di Costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di Concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

4) Di approvare il testo aggiornato degli art. 2-3-16 del regolamento edilizio, che qui si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “A”)

(omissis)

